



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 96/2021

L'anno duemila ventuno del giorno 24 del mese di giugno alle ore 18:00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la presenza dei signori:

- Attilio Lasio, Presidente
- Francesca Nocera, Componente
- Francesco Picciau, Componente

Il Presidente, dott. Attilio Lasio, riscontrata la presenza dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti, da inizio alla verifica della seguente documentazione per la formulazione del parere sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24.06.2021 avente ad oggetto: *DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09.03.2021- INTEGRAZIONE PER RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA PANDEMIA DI COVID – 19 E PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATE DELLA TARI ANNO 2021.*

Il Collegio

VISTO

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24.06.2021 di cui al punto precedente

CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2021 avente a oggetto: “Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 secondo quanto previsto dal metodo tariffario per il servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari – delibera Arera n. 443/2019/RIF del 31.10.2019 – MTR”, è stato approvato il PEF 2021;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2021 sono state approvate per l'anno 2021 le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;
- che con Deliberazione n. 24 del 21.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs n.267 del 2000 e art. 10 D.Lgs n. 118 del 2011).

Visto

- l'art 6 del Decreto Legge n. 73 del 26.05.2021 - c.d “Decreto Sostegno bis” - rubricato: “Agevolazioni Tari” che dispone: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del*

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

- che, alla data odierna, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione, riconducibile alle utenze non domestiche, assegnata a ciascun Ente, ai sensi all'art 6 del Decreto Legge n. 73/2021 su citato, e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL, e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Carbonia la somma di € 192.560,00;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) con cui sono stati trasferiti al Comune di Carbonia € 1.077.390,22 di cui € 364.357,00 per finanziare le riduzioni Tari per l'anno 2020 a favore delle Utenze non domestiche penalizzate dalla chiusura delle attività economico commerciali imposta dal Governo per il contenere la diffusione dell'epidemia di Covid -19;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Considerato

- la necessità di venire incontro, prioritariamente, in un generale contesto di riduzione dei fatturati della gran parte delle attività economiche, a quei soggetti le cui attività siano caratterizzate da promiscuità di persone o di clientela, come tali più sensibili ai rischi di contagio e pertanto a contrazioni derivanti dalla pandemia;
- che in virtù del succitato disposto normativo, per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte a ruolo, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown e della minore produzione di rifiuti venuta a determinarsi a causa della chiusura delle stesse attività economiche;
- che le riduzioni Tari per l'anno 2021 possono essere finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, ancora da quantificarsi in via definitiva, e pari in via presuntiva ad € 192.560,00 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, e stanziare nell'avanzo vincolato, per l'importo di € 316.681,00, per un totale complessivo presunto di € 509.241,00;
- che le utenze non domestiche a cui riconoscere d'ufficio la riduzione sono suddivise tenendo conto delle tipologie di attività, a loro volta collegate alle categorie di cui allegato n. 1 del DPR n. 158 del 1999 e che la riduzione, che inciderà sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo, è stabilita in tre fasce, di cui una ricomprendente le attività per le quali non è

prevista nessuna riduzione, e le restanti comprendenti, rispettivamente, una riduzione del 80% e del 35% del tributo, in considerazione del maggior tempo di chiusura dell'attività economica e/o delle restrizioni imposte dalle norme volte a contenere la diffusione dell'epidemia di Covid – 19 e della potenziale minore produzione di rifiuti determinatasi in conseguenza della chiusura delle stesse attività, oltre che della limitazione imposta alla libera circolazione delle persone. Tale agevolazione viene concessa, inoltre, tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche;

Dato atto

- che la proposta oggetto del presente parere riguarda le riduzioni del tributo in questione per il solo anno 2021:
- che la proposta oggetto del presente parere riguarda l'integrazione della delibera di C.C. n. 14 del 09.03.2021, e di approvare le riduzioni, per il solo anno 2021, della Tassa sui Rifiuti (TARI) a favore delle Utenze non domestiche, nella seguente misura:
- che le riduzioni proposte, della Tassa sui Rifiuti (TARI) a favore delle Utenze non domestiche riguardano:

Fascia 1

Attività che non beneficiano di nessuna riduzione: i distributori di carburante, case di cura e riposo, gli ospedali, gli uffici pubblici e privati, le agenzie funebri, le agenzie assicuratrici/finanziarie, gli studi professionali e medici, le banche e gli istituti di credito, le ferramenta, le edicole, le farmacie/parafarmacie, i tabaccai, le plurilicenze, i supermercati, le rivendite di: pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari, le plurilicenze alimentari e/o miste, le ortofrutta, le pescherie, gli ipermercati di generi misti, le produzioni alimentari, i banchi di mercato di beni durevoli e generi alimentari, i partiti politici, i sindacati.

Fascia 2

Riduzione riconosciuta d'ufficio nella misura del 80% della tariffa generale (quota fissa+ quota variabile) approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 09.03.2021, per le sole utenze non Domestiche appartenenti alle categorie come sotto meglio specificato:

Tipologia di attività (compresi i relativi magazzini/uffici e pertinenze varie)
Musei, biblioteche, scuole di ogni genere (ad eccezione degli asili nido, scuole materne, elementari e medie) primarie, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e Teatri
Impianti sportivi
Strutture ricettive di ogni genere con o senza ristorante
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Parrucchieri, barbieri, estetisti, Tatoo e centri estetici in genere (compresi quelli per gli animali)
Sale bingo e di scommesse
Discoteche, sale da ballo e simili

Fascia 3

- *Riduzione riconosciuta d'ufficio nella misura del 35%* della tariffa generale (quota fissa + quota variabile) approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 09.03.2021, per le sole utenze non Domestiche appartenenti a tutte le altre tipologie di attività non rientranti nelle precedenti fasce.

Dato atto

- che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile, in maniera presuntiva, in misura pari alle somme a disposizione per il finanziamento di tali riduzioni e più sopra riportata, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ovvero con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 e con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- che, qualora le riduzioni deliberate con la presente, dovessero eccedere il limite delle risorse assegnate e a disposizione, queste saranno rideterminate in misura proporzionale alla rideterminazione delle risorse a disposizione;
- che le riduzioni saranno riconosciute d'Ufficio e che quindi è necessario, prima dell'emissione del ruolo, predisporre i conseguenti adeguamenti al sistema informatico e che lo stesso sistema è in fase di aggiornamento al nuovo metodo di pagamento con

PagoPa, si ritiene opportuno spostare, per il solo anno 2021, i termini di pagamento del tributo, rispetto a quanto previsto dall'art. 22 del vigente regolamento comunale, nei seguenti termini:

- 1° Rata: scadenza il 01.11.2021
- 2° Rata: scadenza il 01.12.2021
- 3° Rata: scadenza il 01.02.2022
- 4° Rata: scadenza il 01.04.2022

Acquisito

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dalla dottoressa Maria Cristina Pillola, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24.06.2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente parere.

La seduta si chiude alle ore 19.30

Quartu S.Elena - Cagliari, 24 giugno 2021

Il Collegio dei Revisori

Dott. Attilio Lasio



Dott.ssa Francesca Nocera



Dott. Francesco Picciau

